



CITTÀ di FROSINONE

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

N. 32 del 30/03/2026

DEL SETTORE LL.PP. - PATRIMONIO

Su indicazione del Assessore
RETROSI ANGELO

Oggetto: P. A. c/ Comune di Frosinone - sentenza n. 219/2025 del 12.03.2025 del Giudice di Pace di Frosinone; D.P. M. R. c/ Comune di Frosinone - sentenza n. 67/2025 del 27.01.2025 del Giudice di Pace di Frosinone; riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 e contestuale variazione di bilancio.

Deliberazione predisposta da
Ing. Ivano Petrillo

Il Dirigente / Il Segretario Generale
Ing. Ivano Petrillo

*Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.02.2026 con la quale è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per gli anni 2026 – 2028;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per gli anni 2026 – 2028;

Premesso che:

- P. A. conveniva in giudizio il Comune innanzi al Giudice di Pace di Frosinone richiedendo di dichiarare la responsabilità dell'Ente (ex art. 2051 c.c.) per il sinistro verificatosi in Frosinone in data 10.10.2017 e, per l'effetto, la condanna al pagamento della somma di € 5.000,00, entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito;
- Il Comune di Frosinone si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto del ricorrente e, nel merito, contestava le richieste sia nell'*an* sia nel *quantum*, ritenendo che il sinistro si fosse verificato in conseguenza del comportamento colposo tenuto dal ricorrente stesso;
- Il Giudice di Pace di Frosinone con **sentenza n. 219/2025 del 12.03.2025:**
 - Accertava e dichiarava la responsabilità esclusiva del Comune di Frosinone in ordine al sinistro occorso in data 10.10.2017;

- Condannava per l'effetto il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di P. A. della somma complessiva di € 5.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data della sentenza sino alla data del saldo, nonché delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente in € 1.265,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. come per legge e rimborso spese forfetarie, da distrarsi in favore del procuratore antistatario;
- Poneva le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico del Comune di Frosinone;
- Il Settore Avvocatura – Coordinamento Legale, con nota protocollo n. 10067 del 16.02.2026, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la sentenza n. 219/2025 notificata dal legale di controparte;
- Il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio contattava l'avvocato di controparte, il quale dichiarava che il regime il regime fiscale prescelto è quello forfetario e, pertanto, nell'importo da riconoscere come debito fuori bilancio non dovrà essere prevista l'IVA;
- Il Comune di Frosinone, in conseguenza della richiamata sentenza, è tenuto a corrispondere le seguenti somme:

€ 5.000,00	(sorte riconosciuta in sentenza)
€ 106,85	(interessi legali al 30.04.2026 cfr. prospetto allegato)
€ 45,00	(rivalutazione monetaria cfr. prospetto allegato)
€ 5.151,85	Totale (A)

€ 1.265,00	(Spese legali)
€ 189,75	(spese generali 15%)
€ 58,19	(c.p.a. 4%)
€ 125,00	(spese esenti riconosciute in sentenza)
€ 1.637,94	Totale (B)

€ 405,68	Spese CTU
	Totale (C)

A detto importo devono essere aggiunte le spese di registrazione della sentenza, calcolate prudenzialmente in € 200,00, per un importo complessivo di **€ 7.395,47 (Totale A+B+C+ spese di registrazione sentenza);**

- il Settore Lavori Pubblici - Patrimonio, con nota protocollo n. 11167 del 19.02.2026, richiedeva al Settore Avvocatura - Coordinamento Legale il parere obbligatorio, preventivo e vincolante rispetto alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito, così come previsto nel PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza);
- il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, sempre con detta nota, richiedeva al Settore Finanze di comunicare il capitolo di bilancio comunale a garanzia e copertura della spesa;
- il Settore Avvocatura Coordinamento Legale, nell'ambito delle proprie competenze, con nota prot. 13650 del 03.03.2026, esprimeva il parere favorevole in merito alla congruità dei conteggi del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio;
- Il Settore Finanze con nota prot. 16233 del 12.03.2026 comunicava che il riconoscimento del debito fuori bilancio potrà avvenire mediante contestuale variazione di bilancio di applicazione di avanzo accantonato dal Fondo contenzioso B5.01 al capitolo 75.00.013 (spese per debiti fuori bilancio settore LLPP) per la parte in competenza e per quanto concerne la cassa la variazione dovrà avvenire con diminuzione del medesimo importo dal capitolo Fondo di riserva di cassa – pdc finanziario 290.00.003 – 20.01.1.10 al capitolo 75.00.013;

Premesso, altresì, che:

- D. P. M. R., conveniva in giudizio il Comune innanzi al Giudice di Pace di Frosinone richiedendo di dichiarare la responsabilità dell'Ente (ex art. 2051 c.c.) per il sinistro verificatosi in Frosinone in data 10.10.2017 e, per l'effetto, la condanna dell'Ente al pagamento della somma di € 5.000,00, entro i limiti di competenza per valore del Giudice adito, oltre alle spese legali;
- Il Comune di Frosinone non si costituiva in giudizio;
- Il Giudice di Pace di Frosinone con **sentenza n. 67/2025 del 27.01.2025:**
 - Dichiarava l'evento lesivo attribuibile all'esclusiva responsabilità del Comune di Frosinone;

- Condannava per l'effetto il Comune di Frosinone, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di D.P. M. R. della somma complessiva di € 5.000,00, oltre interessi dalla domanda sino alla data del saldo effettivo, nonché delle spese di lite liquidate in favore della ricorrente in € 690,00 per compensi ed € 100,00 per spese, oltre I.V.A., C.P.A. ed il rimborso delle spese forfetarie pari al 15%;
- Poneva le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, a carico del Comune di Frosinone;
- Il Settore Advocatura – Coordinamento Legale, con nota protocollo n. 3033 del 15.01.2026, trasmetteva al Settore Lavori Pubblici – Patrimonio la sentenza n. 67/2025 notificata dal legale di controparte;
- Il Settore Lavori Pubblici e Patrimonio contattava l'avvocato di controparte, il quale dichiarava che il regime il regime fiscale prescelto è quello forfetario e, pertanto, nell'importo da riconoscere come debito fuori bilancio non dovrà essere prevista l'IVA;
- Il Comune di Frosinone, in conseguenza della richiamata sentenza, è tenuto a corrispondere le seguenti somme:

€ 5.000,00	(sorte riconosciuta in sentenza)
€ 394,74	(interessi legali al 31.05.2026 cfr. prospetto allegato)
€ 5.394,74	Totale (A)

€ 690,00	(Spese legali)
€ 103,50	(spese generali 15%)
€ 31,74	(c.p.a. 4%)
€ 100,00	(spese esenti riconosciute in sentenza)
€ 925,24	Totale (B)

€ 488,00	Spese CTU (C)
----------	-------------------------

€ 208,75	Spese reg. Sent. liquidate dal Sett. Advocatura con DET/109/2026 (D)
€ 7.016,73	(Totale A+B+C+D)

- il Settore Lavori Pubblici - Patrimonio, con nota protocollo n. 15411 del 10.03.2026, richiedeva al Settore Advocatura - Coordinamento Legale il parere obbligatorio, preventivo e vincolante rispetto alla proposta di delibera di Consiglio Comunale di riconoscimento del debito, così come previsto nel PIAO (sottosezione rischi corruttivi e trasparenza);
- il Settore Lavori Pubblici – Patrimonio, sempre con detta nota, richiedeva al Settore Finanze di comunicare il capitolo di bilancio comunale a garanzia e copertura della spesa;
- Il Settore Finanze con nota prot. 16276 del 13.03.2026 comunicava che il riconoscimento del debito fuori bilancio per il totale di € 7.016,73, potrà avvenire mediante contestuale variazione di bilancio di applicazione di avanzo accantonato dal Fondo contenzioso B5.01 per € 6.807,88 al capitolo 75.00.013 (spese per debiti fuori bilancio settore LLPP) per la parte in competenza, ed € 208,75 sul capitolo di spesa 50.00.001 "spese legali" al fine di reintegrare lo stanziamento del capitolo per l'anticipo delle spese di liquidazione della sentenza da parte della Advocatura Comunale; per quanto concerne la cassa la variazione dovrà avvenire con diminuzione del medesimo importo di € 7.016,73 dal capitolo Fondo di riserva di cassa – pdc finanziario 290.00.003 – 20.01.1.10 al capitolo 75.00.013;
- il Settore Advocatura Coordinamento Legale, nell'ambito delle proprie competenze, con nota prot. 16329 del 13.03.2026, esprimeva il parere favorevole in merito alla congruità dei conteggi del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio;

Considerato che il Comune di Frosinone, in conseguenza di quanto sopra esposto, deve procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio delle somme di cui in premessa, fatto salvo l'eventuale aggiornamento degli interessi alla data dell'effettivo pagamento;

Rilevato che:

l'art. 194, comma 1, del TUEL elenca tassativamente le ipotesi di debiti fuori bilancio per i quali può essere riconosciuta la legittimità:

- con deliberazione consiliare di cui all'art 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che:

- il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti";

Tenuto conto che:

- i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:
 - ✓ della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta, ma inevitabile per l'Ente;
 - ✓ della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
 - ✓ della esigibilità, cioè, che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 del TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al Capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli Enti Locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- in conseguenza del mancato rispetto da parte dell'Ente dell'obbligo di dare esecuzione al giudicato amministrativo, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica della sentenza, la controparte potrebbe avanzare la richiesta di nomina di un commissario ad acta, con conseguente ulteriore aggravio di spese ed oneri a carico del Comune di Frosinone;
- sussiste, pertanto, la necessità e l'urgenza di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la successiva liquidazione e pagamento di quanto dovuto in virtù delle richiamate sentenze;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento di quanto dovuto, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare spese ed oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

Ritenuto che:

- le fattispecie descritte in premessa si configurano come ipotesi di debito fuori bilancio da ricondurre al primo comma, lett. a) dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, che ne consente la piena legittimità e la conseguente necessità di procedere al suo riconoscimento;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza esecutiva) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- sussiste la necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori spese ed oneri a carico dell'Ente;

Rilevato che:

- l'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro, che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce che in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei conti;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici - Patrimonio in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;

Rilevato che la Giunta Comunale ha preso atto della presente deliberazione nella seduta del e ne ha autorizzato l'ulteriore corso;

Visto il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione Consiliare nella seduta del

Visto il parere obbligatorio del Collegio dei Revisori, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di riconoscere, per tutte le motivazioni espresse nella narrativa da intendersi qui integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio dei seguenti importi, fatto salvo l'eventuale aggiornamento degli interessi alla data dell'effettivo pagamento:
 - € 7.395,47 (sentenza n. 219/2025 del 12.03.2025 del Giudice di Pace di Frosinone);
 - € 7.016,73 (sentenza n. 67/2025 del 27.01.2025 del Giudice di Pace di Frosinone);
2. di dare atto che la copertura finanziaria della suddetta spesa potrà avvenire:
 - per € 7.395,47 mediante contestuale variazione di bilancio di applicazione di avanzo accantonato dal Fondo contenzioso B5.01 al capitolo 75.00.013 (spese per debiti fuori bilancio settore LLPP) per la parte in competenza e per quanto concerne la cassa la variazione dovrà avvenire con diminuzione del medesimo importo dal capitolo Fondo di riserva di cassa – pdc finanziario 290.00.003 – 20.01.1.10 al capitolo 75.00.013;
 - per € 7.016,73 mediante contestuale variazione di bilancio di applicazione di avanzo accantonato dal Fondo contenzioso B5.01 per € 6.807,88 al capitolo 75.00.013 (spese per debiti fuori bilancio settore LLPP) per la parte in competenza, ed € 208,75 sul capitolo di spesa 50.00.001 "spese legali" al fine di reintegrare lo stanziamento del capitolo per l'anticipo delle spese di liquidazione della sentenza da parte della Avvocatura Comunale; per quanto concerne la cassa la variazione dovrà avvenire con diminuzione del medesimo importo di € 7.016,73 dal capitolo Fondo di riserva di cassa – pdc finanziario 290.00.003 – 20.01.1.10 al capitolo 75.00.013;
3. di demandare al Settore Finanze per i successivi adempimenti di competenza;
4. di demandare al Settore Lavori Pubblici - Patrimonio la successiva liquidazione dell'importo riconosciuto come debito fuori bilancio;

5. di demandare, altresì, alla Segreteria Generale la trasmissione della presente deliberazione alla competente Procura Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della L. 289/2002.